

STATUTO DELLA SOCIETA'

"AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI Società a Responsabilità Limitata"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita tra Enti Pubblici Territoriali una società a responsabilità limitata con la denominazione "AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI Società a Responsabilità Limitata", in sigla "A.S.A. srl" (di seguito, la "Società"). La società è costituita pertanto nell'interesse dei soci ed opera prevalentemente nei servizi che i soci stessi intenderanno affidarle direttamente, secondo la logica dell'"In house providing", previa stipulazione di apposita convenzione tra la società medesima e l'Ente Pubblico ovvero gli Enti Pubblici partecipanti, che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto. La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci, secondo le convenzioni e comunque in atti con essi sottoscritti. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società.

Art. 2

La Società ha sede in Corinaldo (AN) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese a meno di espresse diverse disposizioni impartite formalmente al riguardo dal socio stesso tramite raccomandata a.r. o pec che resteranno valide, a prescindere da diverse evidenze delle risultanze del Registro delle Imprese, sin tanto che ulteriore espresa diversa disposizione non venga impartita formalmente dal socio stesso tramite raccomandata a.r. o pec

Art. 3

La durata della società è stabilita al 31/12/2090.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La Società ha per oggetto la gestione in conto proprio e/o per conto terzi di servizi a tutela e protezione del territorio ed in particolare la gestione in conto proprio e/o per conto terzi del ciclo integrato dei rifiuti, con ciò intendendo la raccolta, lo stoccaggio, il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento

dei rifiuti non pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati. -----

Comprende, altresì, l'attività di progettazione, realizzazione, gestione di servizi e manutenzione di impianti propri e/o di terzi ed opere accessorie e funzionali o complementari alle attività proprie e/o di terzi relative al ciclo integrato dei rifiuti. -----

La società opera in tutti i settori e comparti nei quali risulta preminente la difesa dell'ambiente e del territorio. A mero titolo indicativo e non esaustivo la società opera pertanto: ---

- nella realizzazione e gestione di centri di raccolta a servizio di consumatori, i c.d. Centri Ambiente; -----

- nella realizzazione e gestione di centri di raccolta specializzati per operatori professionali; -----

- nella realizzazione e gestione del verde pubblico; -----

- nella manutenzione di fossi ed argini di strade e fiumi;

- nel ripristino di strade, fossi ed argini devastati da calamità naturali o da altri incidenti; -----

- nel riciclo e riutilizzo dei materiali di scarto. -----

In conformità con le disposizioni normative e i principi comunitari e nazionali in materia di affidamenti diretti in regime di "in house providing", la Società svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, nei confronti dei soci pubblici affidanti. Al limitato fine del conseguimento dell'oggetto sociale, e nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo del presente articolo, la Società potrà: -----

- realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci; -----

- promuovere la costituzione e/o assumere, ai fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, sia direttamente che indirettamente anche con società collegate, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, enti e consorzi e ogni altra forma associativa, costituite, costituende, sia italiane che estere, previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; il tutto nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti. -----

- entrare in associazioni temporanee di imprese, assumere ed affidare appalti, lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi; -----

- rilasciare, nell'interesse proprio e di quello di società controllate e/o ottenere fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali, altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, bancario finanziario. -----

----- TITOLO III -----

----- CAPITALE SOCIALE -----

Art. 5 -----

Il capitale sociale è determinato in Euro 25.000 (venticinquemila). -----

La Società è a capitale interamente pubblico; possono assumere la qualità di soci della Società esclusivamente enti pubblici o società interamente partecipate da enti -----

Art. 6 -----

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi a seconda di quanto stabilito dall'organo amministrativo secondo norme di legge. -----

Inoltre, i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. -----

Art. 7 -----

Le quote di capitale della Società sono trasferibili a terzi, previo gradimento dell'Assemblea, che delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi in senso contrario al trasferimento deve darne adeguata motivazione. -----

L'Assemblea, al fine di concedere o negare il proprio gradimento valuta: -----

- la sussistenza, in capo al potenziale acquirente, dei requisiti soggettivi per acquisire la qualità di socio ai sensi del presente Statuto; -----

- l'impegno del potenziale acquirente ad affidare alla Società servizi o, comunque, attività rientranti nell'oggetto sociale, a condizioni di mercato. -----

La suddetta clausola di gradimento non trova applicazione nel caso di alienazioni o trasferimenti effettuati da soci in favore di enti pubblici già partecipanti al capitale o di società da questi ultimi interamente partecipate, a condizione tuttavia:

- che l'alienazione o il trasferimento vengano preventivamente comunicate dal socio alienante, con congruo anticipo, agli altri soci; -----

- che con l'atto di trasferimento il/i soggetto/i che subentra/no al socio alienante si impegnino: -----

- *a non trasferire la loro quota ad altri soggetti, se non con il previo gradimento dell'Assemblea; -----

- *ad affidare alla Società servizi o, comunque, attività rientranti nell'oggetto sociale, a condizioni di mercato. -----

CLAUSOLA DI RISCATTO -----

È riconosciuto sin d'ora, in capo ai Comuni Soci di Corinaldo e Castelleone di Suasa, il diritto di riscatto a titolo gratuito delle proprie rispettive quote cedute all'Unione dei Comuni Misa-Nevola, cui entrambi aderiscono, in caso di scioglimento dell'Unione medesima. -----

----- TITOLO IV -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Art. 8 -----

Sono organi della Società: -----

- a. l'Assemblea; -----
- b. l'Organo Amministrativo; -----
- c. quando i soci ne ravvisino l'opportunità, il Comitato di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi del successivo art. 17; -----
- d. quando i soci ne ravvisino l'opportunità o se la nomina sia obbligatoria per legge, ai sensi del successivo art. 21: ---
- l'Organo di Controllo, composto alternativamente da un membro effettivo (Sindaco Unico) o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti; -----
- il Revisore Legale dei Conti, se l'incarico di revisione legale non sia stato conferito all'Organo di Controllo. -----

----- ASSEMBLEA -----

Art. 9 -----

L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal successivo Art. 11, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. -----

L'Assemblea dei soci è convocata quando ne faccia richiesta scritta anche uno solo dei soci, a condizione che la richiesta sia adeguatamente motivata e che abbia ad oggetto materie, di competenza assembleare, di specifico interesse del socio richiedente. -----

L'assemblea dei soci è convocata altresì su richiesta del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, se nominato. -----

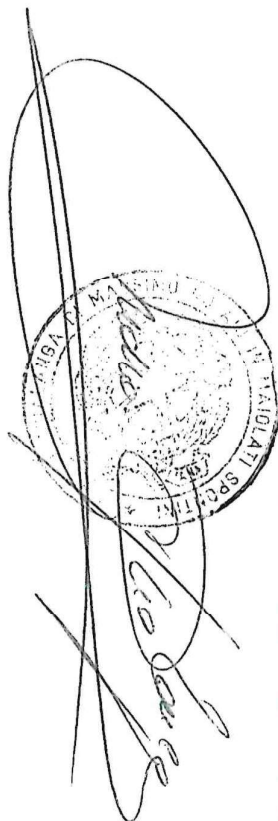
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro. -----

L'Assemblea sarà tenuta nella sede sociale, salvo che nell'avviso di convocazione non sia indicato un altro luogo, purché nel territorio nazionale. -----

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano. -----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e quando tutti i componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice



presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età o, se nominato, dall'amministratore unico. -----

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci, ai componenti l'organo amministrativo ed all'organo di controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. -----

Possono intervenire all'assemblea tutti i componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, e coloro che risultano soci della società alla data dell'assemblea in base alle risultanze del Registro delle Imprese. Il voto non può essere espresso per corrispondenza. -----

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega sottoscritta e la relativa documentazione è conservata dalla Società. Le deleghe non possono essere concesse ai dipendenti della società, agli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo e del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, se nominati. -----

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo: -----

- dall'Amministratore Unico; -----

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente se nominato e in caso di loro assenza, l'assemblea eleggerà il proprio Presidente. -----

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio. -----

Art. 10 -----

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale -----

Art. 11 -----

L'Assemblea approva annualmente il Bilancio di previsione, il Bilancio consuntivo, le spese per investimento in beni strumentali il cui costo unitario imponibile risulti superiore ad € 200.000,00, la nomina degli amministratori, la eventuale nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo e Vigilanza, la eventuale nomina dei componenti l'organo di controllo o di un revisore. -----

Stabilisce i compensi ai componenti l'organo amministrativo, ai componenti dell'organo di controllo e al revisore, se nominati. Tutte le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale. E' tuttavia prescritto il consenso esplicito e vincolante dell'ente

pubblico locale interessato per le deliberazioni attinenti alla gestione di servizi da esso direttamente affidati alla società mediante apposito contratto e/o convenzione, nonché alla costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi, ubicate sul territorio di riferimento. -----

Per la nomina delle cariche sociali vale quanto disposto dai successivi articoli del presente Statuto. -----

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2479 comma 2, punti nn. 4) e 5) del codice civile, ed inoltre sugli aumenti e sulle riduzioni del capitale sociale, sulla nomina dei liquidatori, l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. -----

L'Assemblea, inoltre, delibera con il consenso unanime di tutti i soci in merito agli indirizzi generali inerenti l'attività e la organizzazione della società e dei servizi alla stessa affidati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 del presente Statuto. Le indicazioni provenienti dall'Assemblea, adottate a tale titolo, sono vincolanti per l'organo amministrativo e per il direttore della società ove nominato e costituiscono giusta causa per la revoca dei medesimi in caso di non conformità. -----

In particolare l'Assemblea approva: -----

- la relazione previsionale annuale, predisposta dall'Organo amministrativo ai fini del controllo preventivo ed inviata ai soci entro il mese di novembre di ciascun anno, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società medesima, secondo parametri qualitativi e quantitativi, di efficacia, efficienza ed economicità, in conformità alle Convenzioni di affidamento dei servizi in house ai sensi dell'art. 1; fanno altresì parte dei suddetti piani: il programma degli investimenti, le previsioni del risultato economico di esercizio, il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità, il piano assunzionale; -----

- la Relazione semestrale ai soci, redatta dall'Organo Amministrativo, entro il mese di settembre di ogni anno, ai fini del controllo concomitante, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in riferimento al conseguimento degli obiettivi indicati nella Relazione di Previsione annuale, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci. Detta Relazione contiene in particolare: il conto economico consuntivo del semestre tra-scorso, una previsione di chiusura del conto economico di esercizio, nonché il resoconto su tutti i provvedimenti assunti in attuazione delle

deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; -----
- la Relazione sul governo societario, predisposta dall'Organo Amministrativo ai fini del controllo consuntivo e da allegare al Bilancio di esercizio, illustrativa di tutte le operazioni compiute, dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio in attuazione di quanto autorizzato dai soci con l'approvazione della Relazione di Previsione annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto programmato; detta Relazione dovrà specificare, inoltre, gli interventi adottati in tema di conformità dell'attività societaria alla normativa di settore, al controllo interno preordinato alla regolarità, efficienza ed efficacia della gestione, ai codici di condotta ed etici approvati, al Piano anticorruzione e trasparenza, all'osservanza della Carta dei servizi e del Modello di prevenzione del rischio previsto dal D.Lgs n. 231/2001. -----

----- TITOLO V -----

----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

Art. 12 -----

La Società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da: -----

- un amministratore unico; -----
- un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci nell'atto della nomina, purché nel rispetto della normativa vigente. L'Assemblea provvede alla nomina del Presidente ed eventualmente anche del Vice Presidente. -----

La nomina dell'Amministratore unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, salvo deliberazione unanime, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. -----

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. -----

In caso di Consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata, se nominati, dall'organo di controllo e dal revisore, mediante cooptazione da sottoporre all'approvazione dei soci alla prima assemblea dei soci utile allo scopo che, in caso di non accordo con la nomina del cooptato, dovrà provvedere a nominare altro amministratore o procedere alla modifica del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione stesso ritenendosi il cooptato decaduto dalla carica. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con

quelli in carica all'atto della loro nomina. Se peraltro cessano dalla carica simultaneamente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci dovrà essere immediatamente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se dimissionario, dal vice Presidente o, se dimissionario, dal consigliere di amministrazione più anziano ancora in carica, o, se dimissionario, dall'organo di controllo, ove esistente, o, in subordine, dal revisore, ove esistente, per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione dovendosi considerare decaduti, alla data di effettuazione delle nuove nomine, anche i consiglieri che avevano ancora mantenuto la carica. -----

Art. 13 -----

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. -----

All'organo amministrativo potrà, altresì, essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. -----

Art. 14 -----

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale e nei limiti dello stesso, eccettuato solo quanto per legge o per il presente statuto è inderogabilmente riservato alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea. -----

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente. -----

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta: -----

- all'amministratore unico; -----
- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice-presidente; ---
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

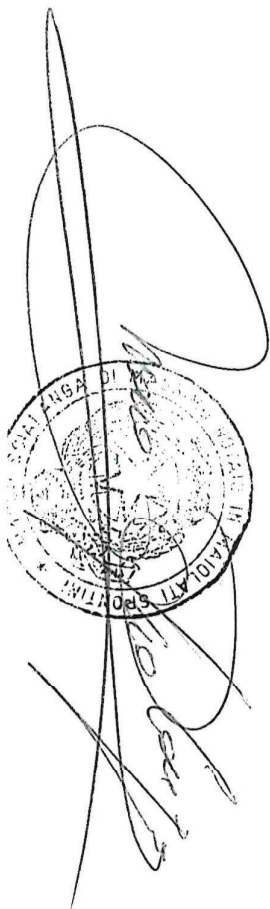
L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. -----

Art. 15 -----

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri Delegati parte delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri Delegati eventualmente nominati hanno la rappresentanza legale della società. -----

I consiglieri delegati possono a loro volta conferire sub



deleghe a dipendenti della società nei limiti dei propri poteri delegati. -----

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, procuratori ad negotia ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. L'Organo Amministrativo nomina un Direttore della Società, con comprovata esperienza e competenza nella gestione di società pubbliche di servizi operanti nel settore specifico del ciclo integrato dei rifiuti, e con eventuali ed ulteriori requisiti che l'organo amministrativo ritenga necessari. -----

Art. 16 -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario, nonché quando ne faccia richiesta un amministratore, ovvero il Comitato di Indirizzo e Vigilanza a mezzo di richiesta scritta del proprio Presidente.

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dall'organo di controllo. -----

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché all'organo di controllo, se nominato, e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore legale ed all'eventuale rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona

A large, stylized handwritten mark or signature is present on the right margin of the page, extending vertically across several lines of text.

fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi (anche via fax o telematicamente) documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Per la validità della costituzione della adunanza del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. -----

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti. -----

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. -----

Ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un soggetto designato dall'organo amministrativo medesimo non facente parte dello stesso. -----

----- TITOLO VI -----

----- INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO -----

----- COMITATO DI INDIRIZZO E VIGILANZA -----

Art. 17

Il Comitato di Indirizzo e Vigilanza (d'ora in poi il "Comitato") se nominato, è composto da soggetti designati ed eletti dall'Assemblea dei Soci, salvo deliberazione unanime, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, tra le categorie dei cittadini che: -----

- direttamente o indirettamente usufruiscono dei servizi della società; -----
- appartengano ad associazioni legalmente riconosciute che, per ragione sociale o statuto, abbiano la missione di difesa dell'ambiente e del territorio; -----
- siano in possesso di adeguati requisiti professionali e competenze in materia di ambiente e rifiuti. -----

Il Comitato, se nominato, scade in occasione della scadenza dell'organo amministrativo, nonché in tutti i casi di cessazione dell'organo amministrativo. -----

Il Presidente del Comitato è eletto dall'assemblea dei soci la quale elegge anche il Segretario del Comitato, scelto tra i componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato medesimo. -----

Il Comitato, in occasione del primo insediamento, approverà il proprio regolamento a maggioranza dei propri componenti. -----

Ai componenti del Comitato non verranno corrisposti compensi o indennità, ma unicamente il rimborso delle spese direttamente sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato. -----

Art. 18

Il Comitato si riunisce su convocazione del proprio Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario. In ogni caso, esso si riunisce: -----

- entro tre mesi dalla chiusura di ciascun semestre, per discutere in ordine alla relazione illustrativa trasmessa dall'Organo Amministrativo; -----

almeno una volta all'anno, per esaminare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redatti dall'Organo Amministrativo e trasmesso al Comitato per esprimere il proprio parere ancorché non vincolante in ordine all'approvazione dello stesso. -----

Art. 19

Ferme le competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e all'Organo Amministrativo, il Comitato: -----

A) esprime il proprio parere preventivo, ancorché non vincolante, in ordine al bilancio di previsione; -----

B) inoltra i pareri all'Organo Amministrativo ed all'Assemblea dei soci; -----

C) può formulare all'Organo Amministrativo proposte in relazione alle attività della società; -----

D) può chiedere al Legale Rappresentante la convocazione dell'Organo Amministrativo quando: intenda sottoporre all'Organo Amministrativo le proposte di cui alla precedente

lettera c), indicandone per iscritto le motivazioni; -----

E) può esprimere il proprio parere opportunamente motivato, sulle deliberazioni assunte dall'Organo Amministrativo con riguardo alle proposte formulate; -----

F) può richiedere al Legale Rappresentante la convocazione dell'Assemblea dei soci indicando per iscritto gli argomenti da porre all'ordine del giorno e le motivazioni; -----

G) può richiedere per iscritto informazioni al Legale Rappresentante; -----

h) in caso di comportamenti ostruzionistici da parte degli amministratori, informa tempestivamente i soci in sede assembleare; -----

valuta nel continuo il rispetto delle leggi, norme regolamenti esterni ed interni da parte dell'Organo Amministrativo con particolare riferimento alla Legge 190/2012, informando eventualmente i soci in sede assembleare. -----

Art. 20 -----

Il Comitato di Indirizzo e Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti, purché sia presente il Presidente. Il Comitato di Indirizzo e Vigilanza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri del Comitato si considerano decaduti dopo 3 assenze continuative, non giustificate, dalle riunioni del Comitato medesimo. -----

----- ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE -----

Art. 21 -----

L'Assemblea può nominare, salvo deliberazione unanime, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. -----

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. -----

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c. -----

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. -----

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. -----

----- TITOLO VII -----

----- BILANCIO E UTILI -----

Art. 22 -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione del Bilancio di esercizio nei termini e nella forma prevista dalle disposizioni di legge. -----

Art. 23 -----

Gli utili risultanti dal bilancio dell'esercizio saranno ripartiti come segue: -----

il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----
il resto, salvo diversa destinazione dell'Assemblea, verrà accantonato a riserva disponibile, da ripartire fra i soci con successiva delibera assembleare, a partire dalla data dell'assemblea che avrà approvato il bilancio dell'esercizio successivo. -----

L'Assemblea pertanto determina, annualmente ed alla luce dei risultati economici, la politica dei dividendi relativi agli utili degli esercizi precedenti non distribuiti. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 24 -----

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili per legge. -----

----- TITOLO IX -----

----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Art. 25 -----

Per qualunque controversia non sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Ancona. -----

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, alla decisione di un Arbitro unico, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale. -----

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale

Handwritten signature

vigente al momento della instaurazione della procedura arbitrale e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.. -----

----- TITOLO X -----

----- DISPOSIZIONE GENERALE -----

Art. 26 -----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia. -----

----- TITOLO XI -----

----- CONTROLLO ANALOGO -----

Art. 27 Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità: -----

- mediante la maggioranza qualificata dei soci prevista dagli artt. 12, 17 e 21, per la nomina alle cariche sociali da parte della Assemblea dei soci, salvo deliberazione unanime; ---
- tramite l'esame ed approvazione della Relazione previsionale annuale (controllo ex ante) di cui all'art. 11, da parte della Assemblea dei soci; -----
- tramite l'esame ed approvazione della Relazione semestrale (controllo in itinere) di cui all'art. 11, da parte della Assemblea dei soci; -----
- tramite l'esame ed approvazione della Relazione sul governo societario (controllo ex post) di cui all'art. 11, da parte della Assemblea dei soci; -----
- mediante le decisioni riservate alla Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 1; -----
- mediante la definizione delle Convenzioni per la esecuzione dei servizi affidati dagli Enti Pubblici soci ai sensi dell'art. 1, effettuata in conformità alla disciplina di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli Enti affidanti; -----
- mediante il riconoscimento, a ciascun Ente Pubblico socio, di poteri propulsivi nei confronti dell'Organo Amministrativo, consistenti in proposte di specifiche iniziative inerenti l'esecuzione del contratto di servizio stipulato, nonché di poteri di veto sulle deliberazioni, specificatamente incidenti sull'attuazione del contratto di servizio, che si discostino da tali proposte; -----
- mediante il diritto di recesso dalla società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea, nonché dalle prescrizioni vincolanti contenute nel contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i soci regolante l'organizzazione della Società ed il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la società,

su richiesta del socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea all'uopo convocata. -----

Gli organi amministrativi nonché le strutture degli Enti Pubblici soci preposte al controllo sulla attività della società partecipata hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni e l'accesso agli atti in merito alla gestione dei servizi affidati alla società medesima. In particolare, possono richiedere ed ottenere flussi costanti di informazioni, reports ed analisi da parte della società su specifici aspetti, attività e programmi anche attraverso piattaforme digitali dedicate. Indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è in facoltà di ogni Ente Pubblico socio disporre ispezioni ai fini dell'espletamento del "controllo analogo". La società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile. -----

Stefano M. M.

Marco



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter,
Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto Dott. Marco Scialanga, Notaio in Maiolati Spontini, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto Notarile di Ancona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 04/10/2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia composta di numero 5 pagine esclusa la presente è redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7/3/2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Il 05 novembre 2025, nel mio studio in Via Risorgimento n.
232 - 60030 - Maiolati Spontini
File firmato digitalmente dal Notaio Marco Scialanga



Firmato digitalmente da Marco
Scialanga
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ANCONA:80014830428